



---

TESTI APPROVATI

---

**P9\_TA(2022)0104**

**Tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia (2021/2060(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), in particolare l'articolo 24,
- visto l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
- vista l'osservazione generale n. 24 (2019) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, relativa ai diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile,
- vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),
- visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale<sup>1</sup> ("regolamento Bruxelles II bis"),
- visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari<sup>2</sup> ("regolamento obbligazioni alimentari"),
- vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale<sup>3</sup>,

---

<sup>1</sup> GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

- visto il regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia<sup>1</sup>,
- visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori<sup>2</sup>,
- visto il quadro di valutazione UE della giustizia,
- viste le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 novembre 2010, per una giustizia a misura di minore,
- vista la risoluzione n. 2079 del Consiglio d'Europa, del 2 ottobre 2015, sull'uguaglianza e la responsabilità genitoriale condivisa: il ruolo del padre,
- Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-490/20<sup>3</sup>,
- vista la Convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
- vista la Convenzione dell'Aia, del 29 maggio 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
- vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni<sup>4</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori<sup>5</sup>,
- vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini<sup>6</sup>,
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per le petizioni,
- vista la relazione della commissione giuridica (A9-0033/2021),

***Giustizia a misura di minore nei procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia***

- A. considerando che sempre più bambini e adolescenti entrano in contatto con il sistema giudiziario nell'ambito di procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia, principalmente a causa dell'aumento del numero di divorzi, separazioni e adozioni; che in tali procedimenti occorre garantire a tutti i minori un accesso non discriminatorio alla giustizia, in particolare l'accesso agli organi giurisdizionali e a metodi alternativi di

---

<sup>1</sup> GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21.

<sup>2</sup> GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

<sup>3</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 dicembre 2021, *V.M.A./Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"*, causa C-490/20, ECLI:EU:C:2021:1008.

<sup>4</sup> GU C 252 del 18.7.2018, pag. 14.

<sup>5</sup> GU C 474 del 24.11.2021, pag. 146.

<sup>6</sup> Testi approvati, P9\_TA(2021)0406.

risoluzione delle controversie;

- B. considerando che l'Unione europea si impegna ad assicurare che i diritti di ogni minore siano rispettati, tutelati ed esercitati al fine di costruire una società più sana, resiliente, equa e giusta per tutti;
- C. considerando che i minori hanno il diritto di partecipare, di essere ascoltati e di esprimere il proprio punto di vista, in rapporto alla loro età, alla loro maturità e alle loro abilità linguistiche, in qualsiasi procedimento concernente il loro benessere e le loro future modalità di vita; che il punto di vista dei minori dovrebbe essere tenuto in debita considerazione, a prescindere che il procedimento sia condotto da un tribunale o da un'altra autorità competente;
- D. considerando che la partecipazione ai procedimenti giudiziari e amministrativi dovrebbe svolgersi in un ambiente consono e a misura di minore, così da non causare ulteriori traumi o stress per il minore e da ridurre al minimo l'impatto psicologico ed emotivo di tali circostanze, in particolare per i minori più vulnerabili, come i minori con disabilità o provenienti da un contesto migratorio;
- E. considerando che le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio multidisciplinare per sostenere la partecipazione dei minori a tali procedimenti;
- F. considerando che gli Stati membri sono tenuti a stabilire salvaguardie, garanzie e norme procedurali che disciplinino le audizioni dei minori; che, tuttavia, tali disposizioni differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro;
- G. considerando che nel contesto domestico e familiare, in presenza di un conflitto tra i genitori, i minori possono essere vittime di "violenza assistita", in quanto testimoni di varie forme di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, nei confronti di figure di riferimento o altre figure significative nella cerchia familiare; che tali forme di violenza hanno gravi ripercussioni sullo sviluppo psicologico ed emotivo del minore; che è pertanto fondamentale prestare la dovuta attenzione a tale tipo di violenza quando l'audizione del minore ha luogo nell'ambito di procedimenti di diritto di famiglia, al fine di garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente;
- H. considerando che i minori hanno il diritto di essere debitamente informati in modo consono alla loro età, alla loro maturità e alle loro abilità linguistiche, nonché in maniera a loro comprensibile, in ogni fase del procedimento giudiziario e amministrativo che li riguarda;
- I. considerando che nei procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia, in particolare quelli a carattere transfrontaliero, i minori hanno limitate possibilità di essere rappresentati da un professionista o un consulente legale;
- J. considerando che in alcuni casi l'esperienza ha dimostrato<sup>1</sup> l'impatto positivo della presenza di una persona indipendente di fiducia responsabile di sostenere e accompagnare il minore durante l'intero procedimento giudiziario, anche nei casi di

---

<sup>1</sup> Si vedano le iniziative "Kindbehartiger" e "Youth At Risk", rispettivamente nei Paesi Bassi e nelle Fiandre.

mediazione;

- K. considerando che per i tribunali, gli organi amministrativi e le istituzioni di assistenza sociale l'interesse superiore del minore dovrebbe essere considerato preminente al momento di prendere qualsiasi decisione che lo riguardi; che tali decisioni dovrebbero essere prese su base individuale, tenendo conto dell'età, delle esigenze e delle circostanze specifiche del minore e della sua famiglia;
- L. considerando che l'interesse superiore del minore e l'accesso alla giustizia per tutti i minori non possono essere garantiti se la loro partecipazione ai procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia e il ricorso ai pertinenti servizi di sostegno dipendono dalla capacità finanziaria dei genitori, non da ultimo poiché i costi di tali procedimenti e servizi possono essere molto elevati;
- M. considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno l'obbligo di promuovere i diritti dei minori, anche attraverso una giustizia a loro misura, nell'attuazione di tutte le azioni previste dal programma Giustizia;

***Un quadro dell'UE per la tutela dei diritti dei minori nelle controversie civili transfrontaliere***

- N. considerando che, con l'aumento della mobilità, è probabile che si registri anche un ulteriore incremento del numero di bambini nati in famiglie con un elemento di carattere transfrontaliero;
- O. considerando che, sebbene il diritto civile e di famiglia sostanziale rimanga di competenza degli Stati membri, è possibile stabilire norme armonizzate a livello dell'UE in materia di diritto civile e di famiglia transfrontaliero;
- P. considerando che gli Stati membri, in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, devono considerare preminente l'interesse superiore del minore in qualsiasi azione pubblica, anche nel trattare le controversie familiari transfrontaliere; che, nell'ambito delle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere, spesso le autorità competenti di alcuni Stati membri interpretano la tutela dell'interesse superiore del minore come la sua permanenza nel territorio dello Stato, anche nei casi in cui sono stati denunciati abusi e violenze domestiche commessi dal genitore residente in tale Stato;
- Q. considerando che il principio del reciproco riconoscimento, basato sulla fiducia reciproca, obbliga gli Stati membri a dare esecuzione a una sentenza o a una decisione emanate in un altro Stato membro;
- R. considerando che i procedimenti transfrontalieri sono più complessi da un punto di vista giuridico e quindi di solito più lunghi e costosi;
- S. considerando che la mancanza di procedure efficaci per l'esecuzione delle sentenze in materia di responsabilità genitoriale, diritti di visita, sottrazione di minori da parte di un genitore o obbligazioni alimentari nei casi transfrontalieri lede l'interesse superiore del minore;
- T. considerando che i minori coinvolti in controversie transfrontaliere in materia civile e di diritto di famiglia dovrebbero godere degli stessi diritti, dello stesso livello di tutela,

delle stesse garanzie procedurali e norme minime in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla nazionalità dei genitori;

- U. considerando che ogni bambino ha il diritto di conoscere i propri genitori e di essere accudito dagli stessi; che, in caso di separazione, ogni minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori oppure, se i genitori non sono disponibili, con i parenti dei genitori o, ove non fosse possibile, con una persona di sua scelta; che le relazioni personali e i contatti diretti tra il minore e i suoi genitori possono essere limitati dall'autorità competente solo per tutelare l'interesse superiore del minore;
- V. considerando che la Convenzione dell'Aia del 1980 introduce un sistema di cooperazione internazionale tra paesi teso a risolvere tempestivamente i casi di sottrazione internazionale di minori; che ad oggi la convenzione è stata ratificata da 101 paesi, compresi tutti gli Stati membri dell'UE;
- W. considerando che, nonostante gli sforzi profusi finora, l'UE non dispone di dati sufficienti sui procedimenti giudiziari che coinvolgono minori e che lo stesso vale per i tribunali specializzati che trattano tali procedimenti;
- X. considerando che la mancanza di norme comuni dell'UE sul riconoscimento delle sentenze in materia di genitorialità, in particolare nei casi che coinvolgono genitori dello stesso sesso, può comportare una perdita dei diritti genitoriali, può violare il diritto del minore di essere allevato e mantenere una relazione con entrambi i genitori nonché i diritti derivanti dalla genitorialità (come il mantenimento o la successione) e può altresì incoraggiare la scelta opportunistica del foro in caso di controversie familiari transfrontaliere; che la futura proposta legislativa in tale ambito dovrebbe contribuire a ridurre il numero di procedimenti amministrativi e giudiziari;
- Y. considerando che la Corte di giustizia ha recentemente emesso la seguente sentenza nella causa C-490/20: "nel caso di un minore cittadino dell'Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d'identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall'altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento emanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

#### ***Mediazione in cause riguardanti minori***

- Z. considerando che, in molti casi, la mediazione familiare si è dimostrata più rapida, economica e a misura di minore per risolvere le controversie rispetto ai procedimenti giudiziari e che può pertanto contribuire a prevenire future sottrazioni di minori da parte di un genitore;
- AA. considerando che è opportuno incoraggiare il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore, in particolare nei casi di violenza domestica e abusi sessuali;

- AB. considerando che il numero di procedimenti di mediazione familiare a livello nazionale e transfrontaliero rimane esiguo;
- AC. considerando che nella maggior parte degli Stati membri non è disponibile alcun patrocinio a spese dello Stato per la mediazione a favore dei genitori con mezzi finanziari limitati ma che potrebbero al contempo avere diritto al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti giudiziari;
- AD. considerando che i genitori possono incontrare difficoltà nell'ottenere informazioni adeguate e verificate sulla possibilità di ricorrere alla mediazione nella fase precontenziosa;
- AE. considerando che la mediazione commerciale differisce sostanzialmente dalla mediazione familiare;
- AF. considerando che la mediazione familiare transfrontaliera può facilitare accordi tra i genitori che servono a difendere l'interesse superiore del minore, riducendo l'onere emotivo e finanziario e la complessità giuridica inerenti ai procedimenti giudiziari;
- AG. considerando che la mediazione familiare transfrontaliera è più complessa della mediazione nelle controversie familiari nazionali da un punto di vista giuridico e logistico e richiede ulteriori conoscenze e competenze linguistiche da parte del mediatore;
- AH. considerando che sia i giudici che gli avvocati dovrebbero essere formati per acquisire maggiori conoscenze in merito alla mediazione familiare transfrontaliera;

### ***Giustizia a misura di minore nei procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia***

1. invita gli Stati membri a garantire che in tutti i procedimenti riguardanti il benessere del minore e le sue future modalità di vita, i diritti del minore siano rispettati, garantiti e attuati pienamente e l'interesse superiore del minore abbia la massima priorità e sia debitamente integrato e applicato in modo coerente in tutte le azioni intraprese dalle istituzioni pubbliche, in particolare nei procedimenti giudiziari che hanno un impatto diretto e indiretto sui minori, conformemente all'articolo 24 della Carta;
2. ricorda che l'accesso alla giustizia e il diritto di essere ascoltati sono diritti fondamentali e che ogni minore, indipendentemente dal suo contesto sociale, economico o etnico, deve poter godere pienamente di tali diritti a titolo personale, indipendentemente dai propri genitori o tutori legali;
3. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha creato ulteriori difficoltà nell'accesso alla giustizia, compresi i ritardi nei procedimenti; invita pertanto gli Stati membri a prevedere misure volte a facilitare l'accesso alla giustizia durante le pandemie, in particolare nel caso in cui un minore sia coinvolto in procedimenti civili, amministrativi o di diritto familiare;
4. invita la Commissione a presentare senza indebito ritardo una serie di orientamenti comuni o strumenti non legislativi analoghi, che dovrebbero includere raccomandazioni e migliori pratiche destinate agli Stati membri, al fine di garantire che l'audizione del minore sia condotta da un giudice o da un esperto qualificato e che non sia esercitata alcuna pressione, neanche da parte dei genitori; sottolinea che, in particolare nei

procedimenti di diritto di famiglia, tali audizioni dovrebbero svolgersi in un contesto a misura di minore ed essere consoni all'età, alla maturità e alle abilità linguistiche del minore in termini di padronanza della lingua e dei contenuti, fornendo nel contempo tutte le garanzie tese ad assicurare il rispetto dell'integrità emotiva e dell'interesse superiore del minore e assicurando che l'autorità competente tenga in debita considerazione le opinioni del minore in funzione della sua età e maturità; sottolinea inoltre che, nell'ambito di procedimenti di diritto familiare in cui vi è un sospetto di violenza domestica, familiare o "assistita", l'audizione del minore dovrebbe essere sempre condotta in presenza di professionisti qualificati, medici o psicologi, compresi professionisti specializzati in neuropsichiatria infantile, per non aggravare il suo trauma o causargli ulteriori danni;

5. sottolinea che tali orientamenti o strumenti non legislativi analoghi devono chiaramente indicare che i minori coinvolti in procedimenti civili, amministrativi o di diritto di famiglia dovrebbero essere informati in tutte le fasi del processo in un modo che possano pienamente comprendere e che, in particolare, la decisione adottata dall'autorità dovrebbe essere spiegata al minore da un professionista formato a tal fine in modo adeguato alla sua età, alla sua maturità e alle sue competenze linguistiche;
6. sottolinea la necessità di riconoscere lo stretto legame tra procedimenti penali, civili e altri procedimenti giudiziari al fine di coordinare le risposte giudiziarie e le altre risposte legali alla violenza sui minori e alla violenza da parte del partner; invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure per collegare i procedimenti penali e civili che coinvolgono una singola famiglia e i minori, al fine di evitare efficacemente discrepanze tra le decisioni giudiziarie e le altre decisioni legali che danneggiano i minori;
7. invita gli Stati membri a garantire e fornire informazioni facilmente accessibili, comprensibili, esaustive e a misura di minore sui diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia e sui procedimenti stessi, compresi quelli di natura transfrontaliera;
8. invita gli Stati membri a consentire l'accesso a un'assistenza legale gratuita, finanziata con fondi pubblici e di alta qualità per i minori coinvolti in controversie civili, amministrative e familiari, comprese quelle di natura transfrontaliera, in particolare quando i genitori non esercitano la piena responsabilità genitoriale o quando vi è il sospetto che i loro interessi possano essere in conflitto con l'interesse superiore del minore;
9. raccomanda vivamente agli Stati membri di adottare un approccio multidisciplinare e di istituire servizi di consulenza e sostegno all'infanzia facilmente accessibili, di alta qualità, personalizzati, gratuiti e finanziati con fondi pubblici, sia all'interno che all'esterno dei tribunali, al fine di fornire, ove necessario, il sostegno di professionisti qualificati, quali medici, psicologi, professionisti qualificati in neuropsichiatria infantile, assistenti sociali e specialisti per l'infanzia, onde sostenere il minore nel miglior modo possibile in tutte le fasi del procedimento; sottolinea che per ciascun bambino coinvolto in procedimenti di civili, amministrativi e di diritto di famiglia dovrebbe essere adottato un approccio personalizzato e che occorre prestare particolare attenzione ai minori che spesso subiscono discriminazioni o si trovano in una situazione vulnerabile, compresi i minori con disabilità, i minori provenienti da contesti migratori e i minori che vivono in condizioni di povertà o sono socialmente esclusi;

10. invita gli Stati membri ad offrire corsi di formazione obbligatori sui diritti e le esigenze specifiche del minore per i giudici, gli altri professionisti del diritto, le autorità di contrasto, gli assistenti sociali, gli insegnanti e gli asili e tutte le altre parti interessate coinvolte nei procedimenti giudiziari e amministrativi riguardanti i minori; invita la Commissione a intensificare il sostegno a tali azioni, ad esempio attraverso la rete europea di formazione giudiziaria (REFG), il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e il programma Giustizia;
11. invita la Commissione a esortare le reti e le piattaforme esistenti di professionisti giuridici a procedere allo scambio di buone pratiche per quanto riguarda le udienze di minori, il diritto dei minori all'informazione e il diritto alla riservatezza in tutta l'UE; invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire uno sportello unico di esperti provenienti da tutta l'UE che funga da piattaforma per lo scambio di informazioni; incoraggia la rete europea di formazione giudiziaria a prevedere un siffatto forum per i giudici impegnati in controversie familiari transfrontaliere;
12. invita gli Stati membri a mettere a disposizione risorse sufficienti per garantire che i procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia che coinvolgono minori siano gestiti nel massimo rispetto degli standard di giustizia a misura di minore, rispettando adeguatamente l'integrità emotiva e fisica dei minori, e senza indebiti ritardi; sottolinea a tale proposito che gli Stati membri dovrebbero garantire che i tribunali per l'infanzia e la famiglia funzionino come un servizio essenziale, continuando a tenere udienze di emergenza e a eseguire le ordinanze del tribunale per la cura e la protezione dei minori che sono a rischio immediato di trascuratezza o abuso;
13. ricorda che gli Stati membri dovrebbero usare nel migliore dei modi il programma Giustizia per finanziare azioni e organizzazioni che facilitino l'accesso effettivo e senza discriminazioni alla giustizia per tutti i minori e fornire sostegno finanziario alle organizzazioni che lavorano con i minori e nei loro interessi attraverso il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori; invita gli Stati membri a istituire adeguati meccanismi e procedure di denuncia, compensazione e ricorso al fine di garantire appieno che i diritti dei minori siano adeguatamente integrati nei procedimenti giudiziari che hanno un impatto diretto o indiretto sui minori;

#### ***Quadro dell'UE per la tutela dei diritti dei minori nelle controversie civili transfrontaliere***

14. invita gli Stati membri a tutelare l'interesse superiore del minore nei procedimenti familiari transfrontalieri, ivi incluso garantendo che le normative e i procedimenti non operino discriminazioni tra i genitori sulla base della nazionalità, del paese di residenza o di altri elementi e respingendo l'ipotesi secondo cui l'interesse superiore del minore consiste sempre nel rimanere nel territorio di un determinato Stato membro;
15. sottolinea che uno dei motivi per cui i casi transfrontalieri possono essere impugnabili dal punto di vista giuridico è la diversa terminologia nazionale, come le differenze tra i requisiti in materia di età minima da uno Stato membro all'altro, il che può comportare che un minore sia trattato in modo diverso in funzione di criteri di età divergenti, o dei diversi ruoli dell'avvocato del minore nei procedimenti che coinvolgono minori;
16. esorta gli Stati membri a rispettare il diritto di ogni minore a mantenere contatti personali e diretti con ciascun genitore, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare o dal legame biologico, a meno che tali contatti non siano contrari



all'interesse superiore del minore; sottolinea che tali diritti dovrebbero essere rispettati nonostante le misure restrittive connesse alla COVID-19;

17. invita gli Stati membri a far rispettare efficacemente le sentenze nelle controversie familiari transfrontaliere riguardanti minori, in linea con il diritto dell'UE applicabile e le sentenze della Corte di giustizia, in particolare nei casi relativi alla sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore, ma anche alla separazione, al divorzio, alla custodia, all'adozione e all'affidamento, e le decisioni relative al riconoscimento della genitorialità, comprese per le coppie dello stesso sesso, tenendo sempre conto dell'interesse superiore del minore, in linea con l'articolo 24 della Carta;
18. invita gli Stati membri ad attuare adeguatamente le nuove disposizioni e i nuovi obblighi nel quadro del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori<sup>1</sup>; sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni tra i tribunali nazionali nelle cause transfrontaliere ed esorta la Commissione a cooperare con gli Stati membri a tal fine, a monitorare attentamente la corretta attuazione del regolamento e a reagire prontamente in caso di mancata attuazione;
19. ricorda che la rifusione del regolamento Bruxelles II bis mirava a tutelare i diritti dei minori chiarendo le norme, abbreviando i procedimenti transfrontalieri riguardanti i minori attraverso scadenze stabilite e l'abolizione dell'exequatur e promuovendo una più stretta cooperazione tra le autorità centrali e lo scambio di informazioni nei casi transfrontalieri; invita gli Stati membri, a tale proposito, a fornire risorse umane e finanziarie adeguate per facilitare l'efficace attuazione del regolamento;
20. invita la Commissione e gli Stati membri ad offrire una formazione adeguata sulle nuove norme per le autorità centrali, i giudici e gli altri professionisti legali coinvolti in controversie transfrontaliere, anche in merito all'audizione del minore e al possibile ricorso alla mediazione in tali casi; sottolinea che tale formazione dovrebbe fornire un livello sufficiente di conoscenze e competenze in materia di procedimenti familiari transfrontalieri;
21. invita la Commissione a rendere disponibile una guida alle buone prassi in relazione alla rifusione del regolamento Bruxelles II bis;
22. invita la Commissione a valutare la necessità che la legislazione dell'UE armonizzi le garanzie procedurali per i minori nei procedimenti transfrontalieri di diritto di famiglia;
23. invita gli Stati membri a garantire che i costi finanziari dei procedimenti e i costi aggiuntivi associati ai casi transfrontalieri non costituiscano un ostacolo all'accesso alla giustizia nei casi transfrontalieri di diritto civile, amministrativo e di famiglia che coinvolgono minori; invita gli Stati membri a rendere disponibili e accessibili informazioni sulla possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato in tali casi;
24. osserva che il Regno Unito non partecipa più alla cooperazione a norma del regolamento Bruxelles II bis e del regolamento sulle obbligazioni alimentari; invita la Commissione a valutare con urgenza i mezzi più adeguati, incluso uno strumento

---

<sup>1</sup> GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1.

- bilaterale, per affrontare l'attuale incertezza giuridica tra l'UE e il Regno Unito nel settore dei procedimenti civili, amministrativi e familiari riguardanti i minori;
25. accoglie con favore l'annuncio della Commissione di presentare una proposta legislativa per facilitare il riconoscimento reciproco della genitorialità tra gli Stati membri;
  26. invita la Commissione, a tale proposito, a tenere debitamente conto della risoluzione del Parlamento del 2 febbraio 2017 sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni, compreso l'allegato recante un regolamento sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, in modo da creare un quadro giuridico chiaro e fornire alle famiglie la certezza del diritto necessaria ai fini del riconoscimento in uno Stato membro dei provvedimenti di adozione rilasciati legalmente in un altro Stato membro;
  27. invita la Commissione e il Consiglio a informare debitamente e a includere il Parlamento in qualsiasi proposta legislativa nuova o riveduta nel settore del diritto civile e di famiglia transfrontaliero, in quanto tali norme influenzano direttamente la vita e il benessere dei cittadini dell'UE e soprattutto dei minori;
  28. ritiene che la Convenzione dell'Aia del 1980 costituisca uno strumento cruciale per salvaguardare l'interesse superiore dei minori nei casi di sottrazione internazionale di minori e reputa che l'UE dovrebbe accogliere con favore l'adesione alla convenzione da parte di nuovi paesi; incoraggia pertanto la Commissione a procedere tempestivamente alla valutazione delle domande di adesione di nuovi paesi e invita gli Stati membri ad accogliere senza esitazioni tali domande;
  29. ribadisce la sua richiesta di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati membri e con i paesi terzi, in particolare il Giappone, nell'attuazione di tutta la legislazione internazionale in materia di tutela dei minori, al fine di proteggere questi ultimi dagli effetti nocivi della sottrazione da parte di un genitore;
  30. invita la Commissione a continuare ad ampliare la ricerca e la raccolta di dati per quanto riguarda la giustizia a misura di minore e le migliori prassi nazionali in materia negli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati sulle controversie civili transfrontaliere che coinvolgono minori, come i casi relativi alla custodia, al diritto di visita e alla sottrazione di minori da parte di un genitore; invita la Commissione a includere tali dati nel quadro di valutazione UE della giustizia;

### ***Mediazione in cause riguardanti minori***

31. invita la Commissione a presentare una nuova proposta di regolamento sulla mediazione transfrontaliera, accompagnata da una valutazione d'impatto approfondita, che dovrebbe stabilire norme comuni per la procedura transfrontaliera, norme sul riconoscimento e sull'applicazione degli accordi mediati, requisiti per l'istituzione di un certificato europeo per i mediatori al fine di garantire la qualità delle competenze nei casi transfrontalieri e norme comuni per i contratti di mediazione transfrontalieri; ritiene che tali norme comuni debbano garantire il rispetto delle norme di riservatezza di ciascuno Stato membro e fornire alle parti sufficienti informazioni giuridiche sul concetto, i limiti e le conseguenze della mediazione;
32. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere le reti di mediatori esistenti nell'ambito delle controversie familiari transfrontaliere;

33. invita gli Stati membri a istituire uffici di pre-mediazione al fine di fornire ai genitori e ai minori interessati tutte le informazioni di cui hanno bisogno in merito allo svolgimento della mediazione e ai suoi possibili costi e benefici, in particolare per i minori stessi e per i loro diritti e il loro benessere; sottolinea che alcuni Stati membri hanno già istituito tali uffici o intendono farlo;
34. sottolinea che la mediazione può essere uno strumento efficace per tutelare l'interesse superiore del minore nei casi di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore; mette in evidenza, a tale riguardo, le buone prassi esistenti e il modello di mediazione in tribunale utilizzato in alcuni Stati membri per risolvere le controversie familiari transfrontaliere in maniera amichevole ed extragiudiziale;
35. invita gli Stati membri a garantire che nel corso del processo di mediazione i minori abbiano la possibilità di parlare con una persona qualificata e indipendente in grado di fornire loro informazioni e sostegno a misura di minore;
36. invita gli Stati membri a facilitare l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per la mediazione nelle controversie familiari transfrontaliere per i genitori che dispongono di risorse finanziarie limitate;
37. sottolinea la necessità di esplorare l'uso di strumenti online, incluse le videoconferenze, nella mediazione in caso di controversie a lunga distanza o di controversie interessate da circostanze eccezionali, come la pandemia di COVID-19;
38. invita gli Stati membri a promuovere attivamente la mediazione volontaria nelle questioni familiari che riguardano minori, anche attraverso modifiche legislative;
39. invita gli Stati membri a prevedere norme semplici, rapide e accessibili per rendere giuridicamente vincolanti e applicabili gli accordi mediati tra genitori;
  - 
  - ◦
40. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.